

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto consiste in un'assicurazione allo scopo di tenere indenne l'assicurato di quanto tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti per perdite o avarie alle merci affidategli durante il trasporto su strada.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Base: La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle merci trasportate, in seguito a incidente stradale o altro evento accidentale.

- ✓ Inoltre offre la Copertura, altresì, per i casi di responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci trasportate sia in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale, sia in seguito a sottrazione dell'intero veicolo o di singoli colli interi.

Garanzie Estensive: Viene offerta la possibilità di estendere le coperture sopraelencate, in base alle esigenze specifiche, a diverse garanzie complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ✓ **ESTENSIONE ALLA COLPA GRAVE**
Qualora al Contraente venga contestata, a seguito di sentenza passata in giudicato, l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita e/o avaria delle merci trasportate, sanciti dal (D.L. 286 del 21 Novembre 2005) e n. 1621 del 06.12.1960 (Convenzione di Ginevra 19.05.1956 CMR), e lo stesso sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, gli Assicuratori lo terranno indenne di quanto dallo stesso dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza del massimale per sinistro stabilito in polizza.
- ✓ **TRASPORTO MERCI DEPERIBILI CON AUTOCARRO FRIGORIFERO**
L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura.
- ✓ **TRASPORTO MERCI CON CISTERNE**
L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.
- ✓ **TRASPORTI INTERNAZIONALI**
L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada "CMR".

La compagnia di assicurazioni risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non opera per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti così come per qualsiasi danno a seguito di infrazione alle norme di legge vigenti relative all'autotrasporto;
- ✗ Sono esclusi in particolare i trasporti delle seguenti merci:
 - carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
 - tabacchi, autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci usate e/o avariate;
 - merci deperibili da trasportarsi con automezzi frigo, merci liquide in autocisterna (salvo che non espressamente incluse tramite le garanzie estensive).
- ✗ Sono inoltre esclusi i danni causati da atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente.

Ulteriori esclusioni sono relative ai danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- ✗ guerra, rivoluzione, ribellione, esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra;
- ✗ cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- ✗ contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- ✗ atti compiuti da scioperanti, tumulti e/o disordini civili ovvero atti compiuti per scopi socio-politici;
- ✗ atti di terrorismo;
- ✗ atti compiuti da clandestini;
- ✗ atti di vandalismo, di sabotaggio e simili;
- ✗ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- ✗ contaminazioni radioattive, nucleari o da scorie nucleari; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.



Ci sono limiti di copertura?

! Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali e quindi non superiore a € 1 (uno) per ogni Kg di merce perduta o danneggiata e comunque fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.

Per i trasporti internazionali tale limite deve intendersi costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalla convenzione CMR e quindi non superiore a 8,33 DSP per ogni Kg di merce perduta o danneggiata, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza.

! **Garanzia Base:** Le garanzie relative al furto e mancata consegna sono soggette ad uno scoperto obbligatorio in caso di sinistro mentre tutti gli altri danni sono soggetti all'applicazione di una franchigia fissa.

Inoltre, il normativo di polizza prevede l'obbligo di installazione ed operatività di un antifurto certificato secondo le norme CEI oppure in alternativa la sorveglianza ininterrotta dell'automezzo o la custodia dello stesso in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo.

! **Garanzie Estensive:** Le garanzie prestate sono soggette ad uno scoperto obbligatorio in caso di sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ Con la garanzia base la copertura assicurativa è operante per i trasporti effettuati nel Territorio Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Con la garanzia estensiva "trasporti internazionali (CMR)" la copertura assicurativa viene estesa ai trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva.

La validità dell'assicurazione è generalmente annuale, salvo diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.